

Polizza Assicurativa

In breve

POLIZZA NUMERO R99POV1000250

Quando si attivano le coperture?

Dal momento dell'accettazione e pagamento della prenotazione.

Quando terminano?

Alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto (partenza aereo/nave check-in in struttura).

Coperture

La Compagnia rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione o Servizio Turistico per rinuncia al viaggio/servizio.

Dov'è valida la mia copertura?

Copertura medico-bagaglio, valida esclusivamente per tutti i cittadini che viaggiano in Europa e per i cittadini UE che viaggiano nei paesi Extra-UE, con un massimale spese mediche fino a 50.000 eur

È previsto uno scoperto?

Sì, il 15% di Franchigia; a esclusione dei casi Ricovero e Morte .

Come avviare una pratica di rimborso

www.refundandgo.com

Contatti utili

info@refundandgo.com

Contatto Centrale Operativa per assistenza durante il viaggio:

Se chiama dall'Italia: 800 955 144

Se chiama dall'Estero: +39 015 255 9575

Polizza Assicurativa

In breve

POLIZZA NUMERO R99POV1000250.

CANCELLAZIONE

Rinuncia / modifica viaggio

- malattia;
- infortunio;
- revoca delle ferie;
- impegni di lavoro documentati e intervenuti in modo certo dopo la prenotazione;
- patologie della gravidanza;
- malattia del cane o del gatto con certificato medico veterinario;
- guasti in casa tali da non consentire il viaggio;
- qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato tali da non consentire oggettivamente il viaggio/evento;
- morte dell'Assicurato, un suo Familiare, o un Compagno di Viaggio.

Massimali:

10.000 € per Assicurato non più di 20.000 € a prenotazione

Travel reProtection

Rimborso delle spese in caso di ritardato arrivo (per qualsiasi motivo documentabile) sul luogo di partenza o di inizio soggiorno. Per: guasto/incidente al veicolo utilizzato per recarsi presso la struttura ricettiva; eventi naturali che impediscano di prendere il primo mezzo di trasporto previsto per raggiungere la struttura ricettiva (es.: traghetto, aereo, treno).

Massimali:

E' rimborsato il costo della prima notte presso la struttura ricettiva prenotata fino ad un massimo di 100,00€ a persona per camera; 250,00€ a notte

Polizza Assicurativa

In breve

POLIZZA NUMERO R99POV1000250

CANCELLAZIONE

Cancellazione per atto terroristico

La Compagnia rimborsa per rinuncia al viaggio derivante da atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio.

- l'atto di terrorismo sia avvenuto nei 15 giorni precedenti la partenza;
- l'atto di terrorismo sia avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio oppure da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento;
- l'atto di terrorismo abbia provocato danni a persone o cose;
- l'atto di terrorismo sia stato dichiarato come tale dall'Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto;
- altro atto di terrorismo sia avvenuto nel luogo di destinazione nei 7 giorni precedenti la data di prenotazione del viaggio

Massimali:

10.000 € per Assicurato non più di 20.000 € a prenotazione

Polizza Assicurativa

In breve

POLIZZA NUMERO R99POV1000250

SANITARIA

Assistenza in viaggio

- Segnalazione di un medico specialista;
- Invio medicinali urgenti;
- Viaggio di un familiare in caso di ricovero;
- Prolungamento del soggiorno;
- Rientro dell'assicurato convalescente al proprio domicilio;
- Rientro degli altri assicurati;
- Rientro della salma;
- Rientro anticipato;
- Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento;
- Protezione carte di credito;
- Anticipo spese assistenza legale;
- Anticipo cauzione penale.

Massimali

Si rimanda al documento di Polizza per i massimali.

Spese mediche in viaggio

- CON PAGAMENTO DIRETTO: Qualora l'Assicurato debba sostenere spese mediche durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa;
- RIMBORSO: La Società provvede al rimborso delle spese per visite e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.

Massimali

I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. MASSIMALI PREVISTI:

ITALIA € 1.000,00;

EUROPA € 30.000,00;

MONDO € 50.000,00.

Polizza Assicurativa

In breve

POLIZZA NUMERO. R99POV1000250

SANITARIA

Bagaglio

- a) Furto, Scippo, Rapina, Incendio, Rotture e danneggiamenti, Mancata consegna del bagaglio;
- b) Ritardata consegna del Bagaglio

Massimali

- a) ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – MONDO € 1.000,00
- b) 150,00 €

Assistenza stradale

Assistenza stradale verso il luogo di partenza/soggiorno:

- a) SOCCORSO STRADALE. Reperimento ed invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina
- b) INVIO TAXI. Organizzazione ed invio di un taxi, in seguito al traino del veicolo effettuato dalla Centrale Operativa, per il raggiungimento del luogo del soggiorno/viaggio.

Massimali

- a) € 150,00
- b) € 250,00

Cover stay

- In caso di fermo sanitario dell'Assicurato, disposto dall'autorità competente per motivi di sicurezza, la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall'Assicurato per:
- Fermo al momento del suo arrivo presso l'aeroporto del Paese di destinazione o di transito;
- oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari;
- o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto.

Massimali

€ 2.500 per Assicurato; € 10.000 per sinistro.



MAPFRE Worldwide Digital Assistance

POLIZZA VIAGGIO

Condizioni Contrattuali per l'Assicurato

**Ultimo aggiornamento:
novembre 2025**

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.



RISERVATO

INDICE

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO

GLOSSARIO	1 di 23
-----------------	---------

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	3 di 23
Art. 2 Prestazioni	4 di 23
Art. 3 Massimali	11 di 23

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 Esclusione di compensazioni alternative	11 di 23
Art. 5 Esclusioni generali	11 di 23
Art. 6 Esclusioni specifiche	12 di 23
Art. 7 Scoperti	14 di 23
Art. 8 Franchigia	14 di 23

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 9 Estensione territoriale	14 di 23
--------------------------------------	----------

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Modalità di denuncia del Sinistro	14 di 23
Art. 11 Liquidazione dell'Indennizzo	17 di 23

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 12 Pagamento del Premio	18 di 23
------------------------------------	----------

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 13 Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative	18 di 23
--	----------

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 14 Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui	19 di 23
Art. 16 Comunicazioni – Elezione di domicilio	19 di 23
Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	19 di 23
Art. 17 Altre assicurazioni	19 di 23
Art. 18 Diritto di surrogazione	20 di 23
Art. 19 Cessione dei diritti	20 di 23
Art. 20 Prescrizione	20 di 23
Art. 21 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	20 di 23
Art. 22 Foro competente	20 di 23
Art. 23 Clausola Broker	20 di 23
Art. 24 Reclami	20 di 23

<u>INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u>	21 di 23
--	----------

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO POLIZZA VIAGGIO N. R99POV1000250

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, che abbia acquistato il Viaggio dal Contraente direttamente o tramite agenzie rivenditrici e che abbia un'età inferiore a 90 anni.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Atto di terrorismo: qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in Viaggio.

Compagno di viaggio: la persona fisica assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo Viaggio dell'Assicurato stesso.

Contraente: il soggetto, indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, che stipula l'Assicurazione e che sottoscrive l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati, rinunciando a richiedere loro il rimborso del Premio, e ne assume i relativi oneri e costi.

Destinazione:

- **Italia:** la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- **Europa:** i Paesi dell'Europa geografica (compresa l'Italia e la Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
- **Mondo:** tutti i Paesi del mondo inclusa l'Europa.

Domicilio: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Day Hospital: la degenza diurna senza pernottamento presso un Istituto di Cura e documentata da cartella clinica.

Esterio: tutti i Paesi del mondo, esclusa l'Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più Sinistri.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti, tutti intesi dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, che abbia per oggetto il Veicolo assicurato. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.

Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.

Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente Stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato ovvero ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

Istituto di Cura: ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera in regime di Ricovero o di Day Hospital.

Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché i centri benessere e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze.

Malattia: ogni improvvisa alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rapina: il reato previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, compreso il Day Hospital.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

UE: comprende tutti gli stati facenti parte dell'Unione Economica Europea oltre a quelli da questa non compresi ma facenti parti dell'Europa geografica.

Veicolo: l'autovettura o il motociclo, immatricolati in Italia e con targa italiana, con un'anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore a 10 anni, utilizzati dall'Assicurato per recarsi verso il luogo di partenza del Viaggio o del soggiorno.

Viaggio: lo spostamento, il soggiorno o la locazione, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio, effettuati a scopo turistico, di studio, d'affari e di costo non superiore ad Euro 10.000,00 per persona e con il limite di Euro 20.000,00 per prenotazione, inserito in copertura assicurativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

A) COPERTURA ASSISTENZA

1. Assistenza in Viaggio

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato in Viaggio le prestazioni di assistenza alla persona alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) erogare le prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di assistenza;
- b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'assistenza;
- c) garantire che nell'erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

2. Assistenza stradale

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le prestazioni di assistenza stradale alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) erogare le prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di assistenza;
- b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'assistenza;
- c) garantire che nell'erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

1. PAGAMENTO DIRETTO

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato in Viaggio le prestazioni mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili.

2. A RIMBORSO

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato le spese per il trasporto al centro medico di primo soccorso e delle spese per visite mediche, accertamenti diagnostici e cure ambulatoriali.

C) COPERTURA BAGAGLIO

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Bagaglio per Furto, Incendio, Rapina, scippo, danneggiamenti e mancata riconsegna da parte del vettore aereo del Bagaglio personale.

D) COPERTURA COVER STAY

L'Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato della perdita pecuniaria derivante dai maggiori costi da lui sostenuti per vitto, sistemazione alberghiera e titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano in conseguenza ad una permanenza forzata in loco per fermo sanitario disposto dalle autorità competenti, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

E) COPERTURA ANNULLAMENTO

L'Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato della perdita pecuniaria derivante dall'applicazione della penale in caso di imprevisti che comportano la modifica o la rinuncia al Viaggio e le spese di protezione del Viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza per qualsiasi motivo documentabile, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

Art. 2 – Prestazioni

Ad integrazione di quanto indicato nella definizione di Assicurato, le coperture di questa Polizza sono operanti anche per Assicurati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea per soggiorni in Paesi appartenenti all'Unione Europea (resta quindi esclusa la fattispecie di assicurato extra UE che si rechi in altro Paese extra UE). Pertanto, anche le prestazioni di assistenza "Trasferimento – rientro sanitario" di cui al punto A.1.4), "Rientro dell'Assicurato convalescente" di cui al punto A.1.9), "Rientro salma" di cui al punto A.1.10), e "Rientro anticipato" di cui al punto A.1.11) si intendono prestate verso tutti i Paesi del Mondo. Gli eventuali rimborsi relativi alle coperture oggetto della presente Polizza verranno eseguiti per il tramite del Contraente.

A) COPERTURA ASSISTENZA

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 10 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad erogare le prestazioni di assistenza di seguito specificate, alle condizioni e con i limiti indicati.

A.1) Assistenza in Viaggio

Le prestazioni sono:

- operanti a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato in Viaggio;
- fornite per Evento, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti, nei limiti dei Massimali indicati e di eventuali sottolimiti;
- effettuate, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che l'Assicuratore ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi.

1) Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare in relazione al proprio stato di salute, potrà contattare la Struttura Organizzativa per richiedere una consulenza medica mediante collegamento telefonico con uno dei medici di cui la Struttura Organizzativa stessa si avvale.

Si precisa che tale consulto non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

2) Invio di un medico o di un'autoambulanza

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, a seguito della valutazione dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, necessiti di una visita medica non rinviabile, la Struttura Organizzativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.

In caso di indisponibilità del medico, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato mediante autoambulanza presso il centro medico di primo soccorso più vicino.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

In caso di emergenza la Struttura Organizzativa non può in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

3) Segnalazione di un medico specialista

La Prestazione è operante all'estero.

Qualora l'Assicurato, successivamente all'erogazione della prestazione di cui al punto 1) "Consulenza medica telefonica", debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa provvederà a segnalargli, compatibilmente alle disponibilità locali, un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

4) Trasferimento / rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato in Viaggio, per caratteristiche obiettive accertate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, rendano necessario il trasporto sanitario, la Struttura Organizzativa provvederà:

- a) ad organizzare il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- b) ad organizzare il trasferimento dalla struttura medica alla Residenza dell'Assicurato;
- c) ad organizzare il rimpatrio sanitario in Italia, se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:

- aereo sanitario (solo nel caso di rientro in Italia e purché il Sinistro avvenga in Europa);
 - aereo di linea, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
 - altro mezzo di trasporto.
- d) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di trasporto, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

L'Assicuratore avrà il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato per il rientro.

Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il Viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato od i suoi Familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

5) Rientro degli altri Assicurati

Qualora, successivamente all'erogazione della prestazione di cui al punto 4) "Trasferimento / rientro sanitario" o in caso di decesso dell'Assicurato, i Compagni di viaggio non siano obiettivamente in grado di rientrare alla propria Residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe.

L'Assicuratore avrà il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato per il rientro.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di:

- in caso di Destinazione Italia, Euro 1.000,00;
- in caso di Destinazione Europa, Euro 1.500,00;
- in caso di Destinazione Mondo, Euro 2.000,00.

6) Invio Medicinali urgenti

La Prestazione è operante all'estero.

Qualora l'Assicurato necessiti di Medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con Medicinali locali ritenuti equivalenti dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, la Struttura Organizzativa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di Medicinali.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre **il costo dei Medicinali resta a carico dell'Assicurato.**

7) Viaggio di un Familiare

Qualora l'Assicurato, in Viaggio da solo o con un minore, debba essere ricoverato per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un Familiare, residente nel territorio italiano, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato e poi ritornare al proprio Domicilio:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

Inoltre, se necessario, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un albergo presso cui il Familiare potrà soggiornare. L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **entro il Massimale di Euro 260,00 e con il limite di Euro 52,00 al giorno**. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

La prestazione è operante per un solo Familiare.

8) Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita in conseguenza a:

- Ricovero per un periodo superiore a 7 giorni;
- Furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;

la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un albergo per prolungare il soggiorno dell'Assicurato e dei Compagni di viaggio.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **entro il Massimale di Euro 1.000,00 e per un massimo di 10 notti**. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

9) Rientro dell'Assicurato convalescente

Qualora l'Assicurato, in seguito alle dimissioni di Ricovero, non sia obiettivamente in grado di rientrare alla propria Residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato convalescente mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

La prestazione è operante anche per i Familiari e ad un Compagno di viaggio.

In tal caso, l'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale, complessivo per Familiari e Compagno di viaggio, di:

- **in caso di Destinazione Italia, Euro 500,00;**
- **in caso di Destinazione Europa, Euro 750,00;**
- **in caso di Destinazione Mondo, Euro 1.500,00.**

10) Rientro salma

Qualora l'Assicurato sia deceduto durante il Viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma, alla cerimonia funebre, all'inumazione o alla cremazione.

La Struttura Organizzativa metterà anche a disposizione di un Familiare, per consentirgli di raggiungere il luogo in cui si è verificato l'Evento e poi ritornare al proprio Domicilio:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.

Inoltre, se necessario, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un albergo presso cui il Familiare potrà soggiornare.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.

La prestazione è operante per un solo Familiare.

11) Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in Viaggio necessiti di rientrare al proprio Domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a seguito di decesso o Ricovero per un periodo superiore a 5 giorni di un Familiare, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure

- altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo. La prestazione è operante anche per il rientro di un Compagno di viaggio.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di:

- in caso di Destinazione Italia, Euro 550,00;
- in caso di Destinazione Europa, Euro 2.000,00;
- in caso di Destinazione Mondo, Euro 2.000,00.

12) Anticipo spese di prima necessità

La prestazione è operante all'estero.

Qualora l'Assicurato in Viaggio, in conseguenza di Furto, Rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità (a titolo esemplificativo, soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante) e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture **entro il Massimale di Euro 1.000,00**. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito;
- inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia rilasciata dall'Autorità competente del luogo.

La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Assicuratore;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

13) Protezione carte di credito

La prestazione è operante all'estero.

In caso di Furto o smarrimento delle carte di credito dell'Assicurato in Viaggio, la Struttura Organizzativa su richiesta specifica, provvederà a mettere in contatto l'Assicurato con gli istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco.

Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.

14) Anticipo spese assistenza legale

La prestazione è operante all'estero.

Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di arresto o minaccia di arresto, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella **entro il Massimale di Euro 500,00**. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Assicuratore;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

15) Anticipo delle cauzioni penale

La prestazione è operante all'estero.

Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto, non possa provvedere al pagamento della cauzione fissata dall'Autorità, la Struttura Organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l'importo **entro il Massimale di Euro 3.000,00**.

La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Assicuratore;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

A.2) Assistenza stradale**1) Soccorso stradale**

Qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di Guasto o Incidente Stradale, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso presso l'officina generica in grado di effettuare la riparazione più vicina al luogo del Sinistro.

L'Assicuratore terrà a proprio carico i costi del traino entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza del Massimale;
- i costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
- i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo del Sinistro.

2) Invio taxi

Qualora l'Assicurato, a seguito dell'erogazione della prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 1), abbia necessità di un mezzo per raggiungere il luogo di partenza del Viaggio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Le prestazioni sono operanti a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato in Viaggio.

La copertura assicurativa opera entro il Massimale di:

- in caso di Destinazione Italia, Euro 1.000,00;
- in caso di Destinazione Europa, Euro 30.000,00;
- in caso di Destinazione Mondo, Euro 50.000,00

fermi i sottolimiti previsti.

1. PAGAMENTO DIRETTO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 10 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa.

Qualora l'Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del Viaggio, durante il periodo di validità della copertura assicurativa, l'Assicuratore terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa.

La prestazione è prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, in condizioni di essere rimpatriato.

La prestazione è operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di Ricovero.

Nei casi in cui l'Assicuratore non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di Ricovero. Non sono accettate richieste di rimborso nel caso di mancato contatto con la Struttura Organizzativa.

2. A RIMBORSO

a) L'Assicuratore rimborsa le spese di trasporto dal luogo dell'Evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero, **entro il Massimale di:**

- **in caso di Destinazione Italia, Euro 500,00;**
- **in caso di destinazione Estero, Euro 2.500,00.**

b) L'Assicuratore rimborsa le spese per visite mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il Day Hospital), sostenute in seguito ad Infortunio o Malattia occorsi in Viaggio.

In caso di Infortunio verificatosi in Viaggio, l'Assicuratore rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal Viaggio.

L'Assicuratore corrisponderà il rimborso entro il Massimale di:

- **in caso di Destinazione Italia, Euro 500,00;**
- **in caso di destinazione Estero, Euro 1.000,00.**

b) L'Assicuratore rimborsa le spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di Infortunio occorso durante il Viaggio, **entro il Massimale di Euro 150,00.**

C) COPERTURA BAGAGLIO

1. Furto, scippo, Rapina, Incendio, rotture e danneggiamenti, mancata consegna del Bagaglio

L'Assicuratore indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da Furto, Incendio, Rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna del Bagaglio personale da parte del vettore aereo.

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo **entro il Massimale di Euro:**

- **in caso di Destinazione Italia, Euro 500,00**
- **in caso di Destinazione Europa, Euro 750,00**
- **in caso di Destinazione Mondo, Euro 1.000,00**

e con il limite massimo per oggetto di Euro 150,00.

Si precisa che tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.

La prestazione è operante per un solo Sinistro per Viaggio.

2. Ritardata consegna del Bagaglio

In occasione di un volo aereo, l'Assicuratore rimborsa gli acquisti di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale) effettuati dall'Assicurato in seguito a ritardo superiore a 12 ore nella riconsegna del Bagaglio registrato. Il ritardo è rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del Viaggio;

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo entro il Massimale di Euro 150,00 per Assicurato.

La prestazione è operante per un solo Sinistro per Viaggio.

Sono escluse dalla prestazione le spese:

- **per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al Domicilio abituale dell'Assicurato;**
- **sostenute dopo il ricevimento del Bagaglio.**

D) COPERTURA COVER STAY

In caso di fermo sanitario dell'Assicurato, disposto dall'autorità competente per motivi di sicurezza:

- **al momento del suo arrivo presso l'aeroporto del Paese di destinazione o di transito;**
- **oppure durante il corso del Viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari;**
- **o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;**

l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari agli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall'Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano, **entro il Massimale di:**

- **Euro 2.500,00 per Assicurato;**
- **Euro 10.000,00 per pratica di viaggio;**
- **Euro 100.000,00 per Polizza ed anno assicurativo.**

L'Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori.

E) COPERTURA ANNULLAMENTO

La copertura è operante per una unica domanda di rimborso relativa a ogni prenotazione.

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo entro il Massimale di Euro 10.000,00 per Assicurato e comunque entro il massimale di Euro 20.000,00 per prenotazione, a:

- Assicurato;
- tutti i suoi Familiari;
- uno dei Compagni di viaggio.

purché risultino assicurati e iscritti all'interno della medesima prenotazione.

1. Rinuncia o modifica del Viaggio

In caso di Sinistro che determina la rinuncia o la modifica del Viaggio prenotato (fermo quanto previsto al punto 2. Spese di riprotezione del Viaggio), l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari alla penale applicata contrattualmente da un operatore turistico o da una compagnia aerea o di navigazione o servizio turistico nella percentuale effettivamente prevista e applicata alla data in cui si è verificato l'Evento (art. 1914 del Codice Civile). L'Assicurazione opera qualora il Sinistro colpisca l'Assicurato, un suo Familiare, il contitolare della società di persone e/o dello studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso e sia dovuto ad una delle cause di seguito elencate:

- Malattia;
- Infortunio; morte;
- revoca delle ferie;
- impegni di lavoro documentati e intervenuti in modo certo dopo la prenotazione;
- patologie della gravidanza;
- Malattia del cane o del gatto comprovata da certificato di un medico veterinario;
- danni all'abitazione di entità tale da non consentire il Viaggio;
- qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'Assicurato, di gravità tale da non consentire oggettivamente il Viaggio.

La prestazione è valida anche in caso di Atto di terrorismo:

- avvenuto successivamente alla prenotazione del Viaggio;
- avvenuto nei 15 giorni precedenti la partenza;
- avvenuto entro 100 km dalle Destinazioni presenti nel contratto di Viaggio o da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento; gli scali delle tratte aeree intermedie non sono considerate destinazioni;
- se ha provocato danni a persone, oggetti materiali e animali;
- se è dichiarato come tale dall'autorità governativa dello stato ove esso è avvenuto;

Sono compresi nel rimborso della penale:

- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- gli adeguamenti carburante già applicati alla data di emissione della copertura ed inseriti nel costo complessivo del Viaggio assicurato.

Restano escluse dall'Indennizzo le tasse aeroportuali rimborsabili.

2. Spese di riprotezione del Viaggio

In caso di ritardato arrivo per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile sul luogo di partenza del Viaggio o di inizio soggiorno, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari al costo della prima notte presso la struttura ricettiva prenotata entro il Massimale di Euro 100,00 a notte, per persona e per camera/unità abitativa.

Qualora il ritardo dipenda invece da una delle seguenti cause:

- Guasto o Incidente Stradale del Veicolo
- eventi naturali che impediscano di usufruire del mezzo di trasporto (treno, aereo, traghetto) previsto per raggiungere la struttura ricettiva

l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari al costo della prima notte presso la struttura ricettiva prenotata entro il Massimale di Euro 250,00 a notte, per persona e per camera/unità abitativa.

Art. 3 – Massimali

A) COPERTURA ASSISTENZA

Le prestazioni saranno erogate dall'Assicuratore entro i Massimali indicati nell'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

I Massimali indicati devono intendersi per Assicurato, Sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

La prestazione sarà erogata e l'Indennizzo sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il Massimale indicato nell'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

I Massimali indicati devono intendersi per Assicurato, Sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.

C) COPERTURA BAGAGLIO

L'Indennizzo sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il Massimale indicato nell'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

I Massimali indicati devono intendersi per Assicurato, Sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.

D) COPERTURA COVER STAY

L'Indennizzo sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il Massimale indicato nell'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

E) COPERTURA ANNULLAMENTO

L'Indennizzo sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il Massimale indicato nell'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 5 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- b) suicidio o tentato suicidio;
- c) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- d) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- e) malattie psichiche;
- f) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, scioperi;
- g) atti di terrorismo in genere (ad eccezione di quanto diversamente indicato in copertura nella specifica prestazione), compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- h) trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da esposizione a radiazioni ionizzanti ed a scorie nucleari, da contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- j) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- k) inquinamento/contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- l) circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le prestazioni erogate

per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;

- m) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- n) Viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, è operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- o) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

MAPFRE ASISTENCIA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o al Contraente la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di Polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dall'Assicurazione o dalla legge.

La copertura assicurativa non opera in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiareassicuri.it.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- p) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- q) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 6 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate all'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

A) COPERTURA ASSISTENZA

La copertura assicurativa non opera in caso di:

- condizioni metereologiche o politiche che non consentono l'erogazione delle prestazioni da parte della Struttura Organizzativa.
- prestazioni richieste a seguito di dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato o rifiuto del trasporto/rientro sanitario; in questo ultimo caso, l'Assicuratore non erogherà nessuna ulteriore prestazione richiesta;
- Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- quarantena nel luogo di Destinazione in essere o se viene dichiarata durante il Viaggio.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente Assicurazione ed esclusivamente nei confronti dell'Assicuratore, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di Polizza.

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- condizioni metereologiche o politiche che non consentono l'erogazione delle prestazioni da parte della Struttura Organizzativa.
- prestazioni richieste a seguito di dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato o rifiuto del trasporto/rientro sanitario; in questo ultimo caso, l'Assicuratore non coprirà ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto;
- Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- quarantena nel luogo di Destinazione in essere o se viene dichiarata durante il Viaggio;
- cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;

- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (ad eccezione di quanto diversamente indicato in copertura nella specifica prestazione);
- interruzione volontaria della gravidanza;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
- qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
- visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a Malattie iniziate in Viaggio;
- parto naturale o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente Assicurazione ed esclusivamente nei confronti dell'Assicuratore, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di Polizza.

C) COPERTURA BAGAGLIO

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili;
- i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- soggiorno in campeggio;
- Bagaglio non riposto nell'apposito bagagliaio del Veicolo debitamente chiuso a chiave;
- Veicolo non parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- Furto avvenuto senza scasso del bagagliaio del Veicolo;
- Bagaglio a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave.

D) COPERTURA COVER STAY

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) Viaggi intrapresi verso Paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;
- c) costi non coperti dalla garanzia;
- d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell'Assicurato alla prosecuzione/riprotezione del Viaggio interrotto offerta dall'organizzatore del Viaggio.

E) COPERTURA ANNULLAMENTO

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- cause non oggettivamente documentabili;
- cause note all'Assicurato al momento della prenotazione; sono invece incluse le cause di ordine medico note al momento della prenotazione e che ragionevolmente non rappresenteranno un motivo di impedimento al Viaggio;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo o uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- fallimento del vettore o di qualsiasi altro fornitore;
- paura di volare o paura di viaggiare.

Art. 7 – Scoperti

E) COPERTURA ANNULLAMENTO

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo all'Assicurato previa detrazione di uno Scoperto fisso del 15% in caso di Sinistro non dovuto a decesso, Infortunio o Malattia con Ricovero ospedaliero.

Art. 8 – Franchigia

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo all'Assicurato applicando una Franchigia fissa di Euro 50,00 per Sinistro.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 9 – Estensione territoriale

A) COPERTURA ASSISTENZA

A.1) Assistenza in Viaggio

La copertura assicurativa opera per gli Eventi che si sono verificati in tutto il mondo.

A.2) Assistenza stradale

La copertura assicurativa opera per gli Eventi che si sono verificati in Europa.

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, C) COPERTURA BAGAGLIO, D) COPERTURA COVER STAY, E) COPERTURA ANNULLAMENTO

La copertura assicurativa opera per gli Eventi che si sono verificati in tutto il mondo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 – Modalità di denuncia del Sinistro

A) COPERTURA ASSISTENZA e B) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO / 1. PAGAMENTO DIRETTO

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia

800 955144

dall'Estero

+39 015 255 9575

In ogni caso dovrà comunicare:

- dati completi dell'Assicurato che necessita di assistenza;
- indirizzo del luogo in cui si trova l'Assicurato;
- ogni notizia utile per l'assistenza;
- prestazioni richieste;
- recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- eventuale recapito telefonico di un Familiare o Compagno di viaggio;
- eventuali dati della struttura medica (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente).

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo

consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato opportuna documentazione ai fini della verifica della sua Residenza.

B) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO / 2. A RIMBORSO

L'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 30 giorni dalla data di rientro, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite l'intermediario assicurativo con una delle due seguenti modalità:

- via internet (sul sito www.refundandgo.com)
- mail: info@refundandgo.com.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire la seguente documentazione:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'Evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio predisporre un accertamento sulla documentazione esibita, e di richiedere ulteriore documentazione, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

C) COPERTURA BAGAGLIO

L'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 30 giorni dalla data di rientro, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite l'intermediario assicurativo con una delle due seguenti modalità:

- via internet (sul sito www.refundandgo.com)
- mail: info@refundandgo.com.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire la seguente documentazione:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;

- luogo, giorno ed ora dell'Evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;

1. Furto, scippo, Rapina, Incendio, rotture, mancata consegna e danneggiamenti del Bagaglio:

L'Assicurato deve inoltre fornire i seguenti documenti:

- originale della denuncia presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'Evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report).

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).

2. Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:

L'Assicurato deve inoltre fornire i seguenti documenti:

- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report);
- copia del biglietto aereo con l'itinerario completo del Viaggio e ticket del bagaglio;
- originali di scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, con lista dettagliata degli acquisti effettuati.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio predisporre un accertamento sulla documentazione esibita, e di richiedere ulteriore documentazione, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

D) COPERTURA COVER STAY

L'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 30 giorni dalla data di rientro, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite l'intermediario assicurativo con una delle due seguenti modalità:

- via internet (sul sito www.refundandgo.com)
- mail: info@refundandgo.com.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto, denunciare immediatamente l'Evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire la seguente documentazione:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'Evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
- documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall'Autorità;
- contratto di Viaggio;
- eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso;
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto);
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori dei servizi;

Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno essere intestati all'Assicurato.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio predisporre un accertamento sulla documentazione esibita, e di richiedere ulteriore documentazione, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

E) COPERTURA ANNULLAMENTO

L'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 30 giorni dalla data di rientro, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite l'intermediario assicurativo con una delle due seguenti modalità:

- via internet (sul sito www.refundandgo.com)
- mail: info@refundandgo.com.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire la seguente documentazione:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione comprovante la causa della rinuncia o modifica del Viaggio;
- in caso di Malattia: certificato medico che attesta la data dell'insorgenza della Malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di Infortunio: verbale del pronto soccorso che attesta la data e le dinamiche relative all'Infortunio;
- in caso di Ricovero: copia completa della cartella clinica;
- documentazione che attesta (anche tramite autocertificazione) il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- catalogo e programma del Viaggio con relativo regolamento di penale;
- ricevute (ad esempio acconto, saldo, penale) di pagamento del Viaggio;
- estratto conto di prenotazione e di penale;
- documenti di viaggio.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio predisporre un accertamento sulla documentazione esibita, e di richiedere ulteriore documentazione, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 11 – Liquidazione dell'Indennizzo

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO – A RIMBORSO, C) BAGAGLIO, D) COPERTURA COVER STAY, E) COPERTURA ANNULLAMENTO

L'Assicuratore si impegna a:

- completare la valutazione del Sinistro;
- provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione; entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 10;

- ad accreditare l'Indennizzo;

entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore, debitamente compilata e firmata, per il tramite dell'intermediario assicurativo.

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute.

C) BAGAGLIO

L'Assicuratore determina l'Indennizzo in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del Sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il Viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 12 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione collettiva è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all'Assicurato che per tanto nulla deve corrispondere all'Assicuratore a titolo di Premio.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 13 – Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative

A) COPERTURA ASSISTENZA

A.1) Assistenza in Viaggio

La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 della data di inizio del Viaggio e scade alle ore 24.00 della data di termine del Viaggio stesso.

A.2) Assistenza stradale

La copertura assicurativa decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del Viaggio e scade nel momento di raggiungimento del luogo di partenza del Viaggio.

B) COPERTURA SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 della data di inizio del Viaggio e scade alle ore 24.00 della data di termine del Viaggio stesso.

C) COPERTURA BAGAGLIO

La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 della data di inizio del Viaggio e scade alle ore 24.00 della data di termine del Viaggio stesso.

2. Ritardata consegna del Bagaglio

La copertura assicurativa è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

D) COPERTURA COVER STAY

La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 della data di inizio del Viaggio e scade alle ore 24.00 della data di termine del Viaggio stesso.

E) COPERTURA ANNULLAMENTO

La copertura assicurativa:

- è valida se attivata entro 10 giorni dalla data di prenotazione del Viaggio o dalla data di prenotazione dell'ultimo servizio;
- decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato nel modulo di inserimento, che corrisponde alla data di prenotazione del Viaggio;
- scade alle ore 24.00 del giorno d'inizio Viaggio ovvero fino all'inizio del Viaggio stesso.

In ogni caso:

- la copertura assicurativa decorre sempreché il nominativo dell'Assicurato e relativi dati del Viaggio siano stati comunicati dal Contraente a MAPFRE ASISTENCIA;
- la durata massima della copertura assicurativa per tutte le Destinazioni è di 30 giorni.

La copertura assicurativa, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto in caso di esclusione dell'Assicurato dalla copertura.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 14 – Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'assistenza o l'Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 15 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", eventuali comunicazioni da parte dell'Assicurato all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate ai recapiti indicati da quest'ultimo al momento della denuncia del Sinistro.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 17 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Viaggio, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 18 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente Stradale l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 19 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 20 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione **si prescrivono entro il termine di 2 anni** dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

L'Assicurazione è redatta in lingua italiana; tuttavia, le Parti concordano di sottoscriverla anche nella versione tradotta in inglese. Ai fini della regolazione dei rapporti tra le Parti e nei confronti degli Assicurati avrà validità e farà fede unicamente l'Assicurazione in lingua italiana.

Art. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di Residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 23 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a WILLIS ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Pola 9- 20124 Milano (MI), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000083306.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data. Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso. Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

Art. 24 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'**Ufficio Reclami** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico;
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela dei Consumatori – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o

+39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'Ivass www.ivass.it o sul sito www.mawdy.it alla sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata

informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	- Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. - Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. - Prevenzione ed investigazione delle frodi. - Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. - Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. - Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. - Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	Potenziali clienti 24 mesi Clients - per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) - per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.

Condizioni contrattuali per l'Assicurato

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.